

COMUNE DI CAMERANO

Regolamento Comunale

TRASPORTO SCOLASTICO

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 1.6.2005)

(Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.3.2006)

(Riapprovato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 27.10.2008)

INDICE
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Area utenza
- Art. 4 – Modalità di gestione
- Art. 5 – Funzionamento

PARTE I
IL SERVIZIO

CAPO I – Norme per l'accesso

- Art. 6 – Domanda di iscrizione
- Art. 7 – Domanda di iscrizione al servizio incompleta

CAPO II – Norme in materia di pagamento

- Art. 8 – Tariffe di contribuzione
- Art. 9 – Sospensione utenza
- Art. 10 – Disdetta
- Art. 11 – Rimborso tariffe pagate
- Art. 12 – Sospensione servizio

CAPO III – Percorsi, fermate e orari

- Art. 13 – Piano di trasporto
- Art. 14 – Determinazione dei percorsi, fermate ed orari
- Art. 15 – Osservanza dei luoghi e orari di fermata

PARTE II
SOGGETTI

CAPO I – Norme di comportamento

- Art. 16 – Comportamento degli alunni durante il trasporto
- Art. 17 – Segnalazioni sul comportamento scorretto degli alunni
- Art. 18 – Provvedimenti conseguenti al comportamento scorretto degli alunni
- Art. 19 – Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

CAPO II – Norme in materia di responsabilità

- Art. 20 – Responsabilità dei genitori degli alunni
- Art. 21 – Responsabilità del soggetto che gestisce il servizio
- Art. 22 – Assicurazioni e responsabilità Amministrative

PARTE III
TRASPORTI INTEGRATIVI

- Art. 23 – Uscite scolastiche

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico nell'ambito del territorio comunale di Camerano.

Possono essere ammessi ad usufruire del trasporto scolastico tutti i bambini frequentanti la scuola dell'obbligo e la scuola d'infanzia.

Art. 2

Finalità

Il trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio.

Il servizio viene fornito per il trasporto in andata e ritorno degli alunni delle scuole materne - elementari e medie del territorio comunale e solo a richiesta dell'utenza.

Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse economiche e organizzative disponibili, può utilizzare i propri automezzi per organizzare servizi di trasporto volti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico - educative scolastiche, a competizioni sportive scolastiche, ad uscite giornaliere organizzate dalle Istituzioni scolastiche per i ragazzi in età della scuola dell'obbligo.

Art. 3

Area di utenza

Il servizio di trasporto scolastico è diviso in quattro bacini di utenza di cui all'allegata planimetria. Ciascuno di questi è servito da uno scuolabus.

Per l'ammissione al servizio occorre essere iscritti presso una scuola materna, elementare o media del territorio comunale. Per gli iscritti alle scuole materne occorre altresì, rispettare il bacino di utenza, ossia frequentare la scuola ubicata nella zona di residenza secondo il percorso fissato nei piani organizzativi.

Nel caso di domanda del servizio per utenze al di fuori del bacino naturale indicato con il presente regolamento, il servizio potrà essere espletato solo in coda alle domande pervenute per l'utenza naturale e solo a condizione che non pregiudichi le esigenze organizzative del servizio e sempre secondo l'insindacabile valutazione di carattere generale dell'Amministrazione comunale.

Art. 4

Modalità di gestione

Il servizio, improntato secondo criteri di qualità, efficienza ed economicità, è gestito direttamente dall'Ente mediante l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunali e personale proprio ovvero mediante terzi soggetti.

Per gli alunni delle scuole materne ed alunni o studenti portatori di handicap, è assicurata la presenza di un accompagnatore sullo scuolabus così come stabilito dal Decreto Ministeriale 31/1/97.

Art.5

Funzionamento

Il funzionamento del servizio è assicurato dall'Ufficio Tecnico Comunale, utilizzando le specifiche figure professionali attinenti al servizio.

Nella redazione ed elaborazione dei piani organizzativi di trasporto potranno essere considerate eventuali proposte e/o richieste formulate dall'Istituto Comprensivo che avranno solo valore consultivo e non vincolante per l'Amministrazione.

I piani organizzativi saranno comunque predisposti, compatibilmente coi mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:

- a) privilegiare la domanda di utenza dei residenti in abitazioni rurali o agglomerati abitativi di campagna;
- b) fissare i percorsi ed i punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del servizio, della sicurezza stradale e degli utenti;
- c) minimizzare i tempi di percorrenza del servizio, garantendone efficacia ed efficienza attraverso una differenziazione degli orari di ingresso ed uscita degli alunni in accordo con le Istituzioni scolastiche.

PARTE I

IL SERVIZIO

CAPO I

Norme per l'accesso

Art.6

Domanda di iscrizione

Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione, sia coloro che intendono fruire del servizio per la prima volta sia coloro che intendono confermarlo, entro il 31 del mese di Maggio di ciascun anno presentando domanda su apposito modulo da richiedere presso la segreteria dell'Istituto Comprensivo affinché l'Amministrazione Comunale possa organizzare in tempo utile il servizio.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale fornire gli stampati necessari per l'iscrizione.

Il soggetto richiedente deve obbligatoriamente dichiarare nella domanda di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni senza eventuali riserve.

Art. 7

Domanda di iscrizione al servizio incompleta

Qualora la domanda pervenga mancante dell'indicazione di un elemento in essa previsto, ritenuto essenziale, l'ufficio preposto del Servizio Trasporti del Comune di Camerano, se ritenuto necessario, deve richiederne, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'integrazione. La domanda non potrà essere accolta se entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata non sia pervenuto quanto richiesto.

CAPO II

Norme in materia di pagamento

Art. 8

Tariffe di contribuzione

La Giunta Comunale, a rimborso dei costi, fissa per ogni anno scolastico le tariffe di contribuzione che gli utenti dovranno corrispondere indipendentemente dall'uso totale o parziale del servizio.

Le tariffe sono annuali ed indipendenti dai periodi di effettivo utilizzo degli scuolabus da parte degli utenti.

L'importo può essere rapportato ai mesi di effettivo utilizzo solo nel caso in cui l'utente inizi a fruire del trasporto durante l'anno scolastico per utenze che iniziano l'attività scolastica in ritardo durante l'anno.

Il pagamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico. In caso di ritardi nei pagamenti vengono applicate le seguenti sanzioni:

- *5% per pagamenti dal 01 novembre al 30 novembre;*
- *50% per pagamenti effettuati dopo il 30 novembre;*

Il mancato pagamento della tariffa prevedrà il recupero forzoso delle somme da parte dell'Amministrazione ed in ogni caso trascorso il 31 dicembre nel permanere della morosità il servizio di trasporto sarà sospeso e l'utente non sarà ammesso al servizio fino alla regolarizzazione del pagamento della tariffa e della relativa sanzione.

Unico documento valido che autorizza il trasporto scolastico è il tesserino rilasciato dietro il pagamento della tariffa dovuta.

(articolo modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 30.3.2006)

Art. 9

Sospensione dell'utenza

La mancanza di iscrizione e la irregolarità nel pagamento delle quote determina il recupero forzoso delle somme da parte dell'Amministrazione ed in ogni caso trascorso il 31 dicembre nel permanere

della morosità il servizio di trasporto sarà sospeso e l'utente non sarà ammesso al servizio fino alla regolarizzazione del pagamento della tariffa e della relativa sanzione.

Art. 10

Disdetta

Il soggetto ammesso al servizio può rinunciare presentando apposita comunicazione scritta al Comune di Camerano servizio trasporti scolastici, entro il 30 settembre dell'anno scolastico per il quale è stato chiesto il servizio di trasporto.

Art.11

Rimborso di tariffe pagate

Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore, come pure nel caso di cessazione del servizio su richiesta dell'utente prima della fine dell'anno scolastico.

Art.12

Sospensione del Servizio

Il servizio di trasporto scolastico potrebbe essere sospeso in casi eccezionali quali le avverse condizioni atmosferiche e/o calamità naturali.

In caso di neve fin dalla mattinata o se avesse nevicato durante la notte, gli scuolabus non svolgeranno il servizio sia di entrata che di uscita.

Se nevicata durante la mattinata, a lezioni iniziate, l'autista valuterà le condizioni stradali, la pericolosità ed i rischi e di concerto con l'Amministrazione si deciderà se effettuare o meno il trasporto di rientro. Nel caso di sospensione del servizio ne verrà data immediata comunicazione alle sedi scolastiche che provvederanno ad informare le famiglie.

CAPO III

Percorsi, fermate e orari

Art. 13

Piano di trasporto

L'Amministrazione Comunale, con proprio personale, provvederà ogni anno alla revisione del piano generale di trasporto al fine di verificare la sussistenza di condizioni di assoluta sicurezza relative ai percorsi, anche tramite segnaletica nei punti di salita e discesa dei trasportati.

Il piano annuale di trasporto, in conformità alle vigenti normative sulla circolazione stradale, comprenderà l'indicazione degli orari e delle fermate sulle strade principali atte a coprire il tragitto verso le scuole e ritorno, comprenderà altresì l'indicazione di eventuali deviazioni su strade

secondarie o interne per raggiungere utenti rientranti in particolari condizioni e l'eventuale servizio porta a porta per gli alunni portatori di handicap che rientrano nella zonizzazione.

Art. 14

Determinazione di percorsi, fermate e orari

I percorsi, le fermate e gli orari sono determinati lungo strade comunali, provinciali e statali prioritariamente in funzione del rispetto delle norme del Codice della Strada, della consistenza del numero degli alunni ad esse interessate e delle necessità evidenziate dagli utenti; in ogni caso le fermate devono essere stabilite su tratti intervallati non inferiori, salvo giustificate eccezioni, 300 metri.

Qualora le abitazioni degli alunni da trasportare siano distanti, salvo casi giustificati, non meno di 500 metri dalla strada dove è situata la fermata più vicina e siano a questa collegate da una strada vicinale o privata, nell'itinerario può essere inclusa, previo consenso del proprietario, anche la strada vicinale o privata.

La determinazione dei percorsi e delle fermate è stabilita, in linea con quanto previsto dal precedente comma, entro il 31 agosto di ogni anno.

Art.15

Osservanza dei luoghi e degli orari di fermata da parte dei genitori

E' responsabilità dei genitori o dell' esercente la potestà parentale o loro delegati, essere puntualmente presenti alle fermate almeno 5 minuti prima dell' arrivo dello scuolabus per vigilare sul ritorno dei ragazzi nelle abitazioni e sulla loro salita nell' automezzo assicurando quindi la loro presenza anche in caso di possibile ritardo dello scuolabus stesso. In assenza dei genitori o dell' esercente la potestà parentale o loro delegati, l' alunno dovrà restare sullo scuolabus sino al termine del servizio per poi essere riportato presso la sede comunale e consegnato al Corpo dei Vigili Urbani dove i genitori o l' esercente la potestà parentale o loro delegati dovranno prelevarlo.

Nel caso di ripetuta assenza dei genitori o dell' esercente la potestà parentale o della persona da questi delegata alla riconsegna dell' alunno nella fermata propria o al momento della salita nell' automezzo, l' autista segnalerà tale violazione al regolamento all' Amministrazione Comunale, la quale provvederà a segnalare a mezzo raccomandata a.r. tale inconveniente ai genitori o all' esercente la potestà parentale con invito al rispetto delle norme regolamentari.

Ove neppure l' invito formale determini il rispetto delle norme regolamentari da parte dei genitori o dell' esercente la potestà parentale , l' Amministrazione potrà decidere di revocare il servizio di trasporto all' utenza interessata.

Altresì ogni comunicazione per autisti in merito a variazioni di discesa o salita da quella sottoscritta con l' iscrizione, dovrà essere compilata su apposito modulo e sottoscritta dai genitori o dall' esercente la potestà parentale.

L' autorizzazione alla persona delegata deve essere resa da entrambi i genitori o dall' esercente la potestà parentale e redatta su apposito modulo predisposto dall' Ufficio Trasporto Scolastico, modulo che si allega sotto la lettera A) al presente atto per far parte integrante e sostanziale dello stesso.

PARTE II
SOGGETTI

CAPO I
Norme di comportamento

Art. 16

Comportamento degli alunni durante il trasporto

Agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico è fatto divieto di:

1. appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli;
2. gettare oggetti dai finestrini degli scuolabus;
3. stare in piedi durante la marcia e le manovre degli scuolabus;
4. abbandonare i propri effetti all'interno dello scuolabus, per il cui smarrimento, in tal caso, sono direttamente responsabili;
5. danneggiare le vetture e provocare danni a sé o ad altri trasportati, nonché mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori o dell'autista;
6. tenere un comportamento scorretto nei confronti dei viaggiatori e dell'autista.

Per qualsiasi danno al mezzo di trasporto provocato dall'alunno, è direttamente responsabile il genitore o chi esercita la patria potestà.

E' fatto altresì obbligo agli alunni di osservare gli orari stabiliti per le fermate, gli autisti degli scuolabus non sono tenuti ad attendere gli alunni non presenti alle fermate nell'orario previsto.

Art. 17

Segnalazioni sul comportamento scorretto degli alunni

Gli autisti dello scuolabus sono responsabili dell'osservanza delle norme del presente regolamento sul comportamento degli alunni e devono provvedere al richiamo verbale degli stessi in caso di condotta che ne viola il rispetto.

Qualora, nonostante il richiamo verbale, gli alunni perseverino nella violazione, gli autisti devono tempestivamente segnalare il fatto all' Ufficio trasporti, al fine che siano adottati i provvedimenti di cui al successivo articolo 18.

L'Ufficio trasporti deve in ogni caso avvertire la famiglia dell'alunno che si è comportato in modo scorretto.

Art. 18

Provvedimenti conseguenti al comportamento scorretto degli alunni

Qualora venga segnalato un comportamento scorretto da parte dell'alunno, il dirigente dell' Ufficio trasporti, sentito il dirigente dell'Istituto Scolastico, può adottare i seguenti provvedimenti:

- 1) sospensione dall'utilizzo del servizio per un giorno;
- 2) sospensione dall'utilizzo del servizio per un periodo determinato superiore ad un giorno;
- 3) sospensione a tempo indeterminato nel caso di comportamento scorretto reiterato, pericoloso per sé e per gli altri.

Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno sette giorni prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la patria potestà e al soggetto che gestisce il trasporto, nonché trasmesso per conoscenza al dirigente scolastico interessato.

Art.19

Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

Gli autisti comunali ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.

Gli autisti sono tenuti ad avere la massima cura degli automezzi e degli strumenti ed attrezzature affidate loro.

Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori.

Non risponderà invece di quelle situazioni di pericolo nelle fasi precedenti o successive al trasporto che siano determinate da causa diversa attribuibile alla potenziale vittima o a terzi.

La responsabilità del vettore che preleva l'alunno al termine delle lezioni scolastiche sussiste nel mero ambito del trasporto che ha conclusione con la discesa dell'utente alla fermata stabilita.

CAPO II

Norme in materia di responsabilità

Art. 20

Responsabilità dei genitori degli alunni

I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

Art. 21

Responsabilità del soggetto che gestisce il servizio

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma I, il soggetto a cui è affidata la gestione del servizio di trasporto è responsabile degli eventi lesivi derivanti esclusivamente dal contratto di trasporto.

Nel caso in cui alla fermata di un automezzo non siano presenti i genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati, l'autista del veicolo dovrà far rimanere l'alunno sullo scuolabus sino al termine del servizio per poi portarlo presso la sede comunale e consegnarlo in custodia dei Vigili Urbani dove un genitore o suo delegato dovrà prelevarlo.

Art. 22

Assicurazioni e responsabilità amministrativa

L'Amministrazione Comunale è responsabile – ai sensi degli artt.1678 e 55 del codice civile – nei confronti dei trasportati per tutti gli eventuali eventi dannosi derivanti dal servizio trasporto scolastico.

L'Amministrazione curerà che tutti i trasportati, i mezzi e gli autisti siano coperti da idonea polizza assicurativa, rinunciando espressamente ad azioni di rivalsa nei confronti degli autisti per danni connessi allo svolgimento del servizio trasporto scolastico, salvo quelli derivanti da condotta dolosa e colpa grave degli autisti stessi.

PARTE III

TRASPORTI INTEGRATIVI

Art. 23

Uscite scolastiche

I trasporti in favore di scolaresche di scuole materne, elementari e medie che intendano effettuare uscite didattiche nell'ambito del territorio comunale e in località poste a breve distanza potranno essere effettuate con i mezzi ed il personale comunale previo accordo e disponibilità organizzative con l'ufficio comunale responsabile del servizio.

Sarà cura dell'istituzione scolastica provvedere agli eventuali obblighi di copertura assicurativa degli alunni ed accompagnatori.

In casi di situazioni di emergenza e/o contingenti che richiedano l'opera degli autisti nell'arco della giornata lavorativa, le uscite saranno sospese.

Della sospensione verrà data comunicazione immediata alle autorità scolastiche, con l'indicazione delle motivazioni che l'hanno determinata.

Norma transitoria

Il presente regolamento entra in vigore dal primo anno scolastico dopo la esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del regolamento stesso.

Ogni precedente normativa e/o prassi utilizzata per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico è abrogata.

In prima applicazione l'art. 6 (domanda di iscrizione) si stabilisce che il termine massimo previsto per la presentazione delle domande è stabilito al 30/09/2005;

Allegato A)
al Regolamento Comunale
per il Trasporto Scolastico

Comune di Camerano
Ufficio Servizio Trasporto scolastico
Via San Francesco 24
60021 Camerano (An)

OGGETTO: Delega

- Il sottoscritto (Cognome e nome) _____ padre/tutore del
minore

nato a _____ in data ____/____/____ nazione (se nato
all'estero) _____

residente a _____ prov. ____ via _____
n. __CAP _____

telefono ab. _____ cell _____ fax _____ e-mail

- La sottoscritta (Cognome e nome) _____ madre del
minore

nato a _____ in data ____/____/____ nazione (se nato
all'estero) _____

residente a _____ prov. ____ via _____
n. __CAP _____

telefono ab. _____ cell _____ fax _____ e-mail

in relazione alla domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del/della proprio/a figlio/a, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445/2000, consapevoli ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assumono per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;

quali genitori/tutore del minore sottoindicato :

dichiarano/dichiara

1) DATI ANAGRAFICI DEL/DELLA BAMBINO/A

Cognome		nome		sesso	
				M	F
data di nascita	luogo di nascita		Nazione se nata/o fuori Italia		

2) che la scuola presso cui è iscritto il/la bambino/a è la seguente:

- Scuola dell' Infanzia _____ Classe _____

Sez _____

- Scuola primaria _____ Classe _____

Sez _____

- Scuola secondaria di primo grado _____ Classe _____

Sez _____

3) DI AUTORIZZARE L'AUTISTA, in assenza dei sottoscritti, a lasciarlo/la o prenderlo/la alla solita fermata del pulmino nell'orario di rientro di raccolta previsto al delegato appresso specificato:

(Cognome _____ e
nome) _____

nato a _____ in data ____/____/____ nazione (se nato
all'estero) _____

residente a _____ prov. ____ via _____
n. __CAP _____

telefono ab. _____ cell _____ fax _____ e-mail

**il quale, in qualità di (familiare, vicino di casa,
ecc) _____ accetta e sottoscrive la presente delega.**

Camerano, il _____

Firma del padre (LEGGIBILE)

Firma della madre (LEGGIBILE)

Firma del tutore (LEGGIBILE)

Firma del delegato (LEGGIBILE)

Alla presente si allega:

- **copia di documento di identità del padre o del tutore (obbligatoria)**
- **copia di documento di identità della madre (obbligatoria)**
- **copia di documento di identità del delegato (obbligatoria)**

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI

(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell'art. 7 del decreto sopra citato. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Camerano; il Responsabile è il Dirigente del Servizio - Comune di Camerano – via San Francesco 24, - 60021 Camerano (An). - Tel. 071/ 730301 - Fax 071/7303041.

Consenso

Con la firma apposta in calce alla presente, si sottoscrive quanto sopra dichiarato e si presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate.

Camerano, il _____

Firma del padre (LEGGIBILE)

Firma della madre (LEGGIBILE)

Firma del tutore (LEGGIBILE)

Firma del delegato (LEGGIBILE)

—